


## 6.5 I contributi per l'autovettura



Si tratta di agevolazioni per veicoli acquistati da parte di soggetti portatori di handicap o dei familiari dei quali sono fiscalmente a carico. Possono essere riferite ai seguenti veicoli: autovetture, motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile.

### Destinatari:

Possono accedere all'agevolazione:

- Persone in situazione di handicap con ridotte o impedito capacità motorie, per cui si renda necessario l'adattamento del veicolo;
- Persone affette da disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti);
- Persone affette da disabilità psichica o mentale con gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- Persone in situazione di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento.

### Tipi di agevolazioni:

- La possibilità di **dedurre dall'IRPEF il 19%** della spesa sostenuta; la detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio; l'agevolazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione;
- È applicabile l'**IVA al 4%**, anziché al 20% sull'acquisto di autovetture (di cilindrata non superiore a 2000 cc se a benzina, e a 2800 cc se diesel), motocarrozze, autoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile e sulle prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e sugli acquisti dei relativi accessori e strumenti;
- L'**esenzione permanente dal pagamento del bollo**; (il modulo è disponibile presso la cooperativa sociale independent)
- L'**esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà**.

### Requisiti:

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare del quale egli sia fiscalmente a carico. Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (benché adattati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

### Documentazione necessaria per usufruire delle agevolazioni:

- Fotocopia della patente speciale;

- Certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" (verbale di visita collegiale, verbale di accertamento commissione 104/92);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
- Se il disabile è fiscalmente a carico, fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta tale circostanza, ovvero autocertificazione rilasciata in tal senso.

#### **Normativa:**

Legge n. 449/1997

Decreto del marzo 1998

### **Contributo per l'acquisto e/o adattamento di automezzi per soggetti portatori di handicap**

#### **Destinatari:**

Le provvidenze di cui all'art. 15 della L.P. 30.06.1983, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni:

- possono essere concesse alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori e/o superiori congenita o sopravvenuta, che necessitano, a causa della loro menomazione, di un veicolo adattato;
- agli utenti è richiesto il possesso della patente o, per veicoli per i quali la patente non è richiesta, una certificazione attestante l'idoneità psicofisica alla guida degli stessi, rilasciata dal servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria competente;
- sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per gli adattamenti, di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà dell'utente, comprese macchine agricole o operatrici, prescritti dalla commissione di cui alla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37.
- sono esclusi dai presenti criteri i veicoli per i quali siano previste prestazioni economiche erogate in base alle norme di assistenza protesica.
- vengono ammesse a contributo le spese per gli adattamenti a motoveicoli ed autoveicoli che sono approvati dagli organi competenti. Sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie, come ad esempio il cambio automatico, pedane, guida a destra, ecc.

Tra le spese per l'adattamento del veicolo sono inclusi anche gli accorgimenti tecnici atti ad agevolare il caricamento nel veicolo della carrozzina, ove ritenuto necessario. La necessità di tale installazione viene certificata dalla "Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi riguardanti l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei veicoli a motore."

**Requisiti:**

L'ammontare del rimborso e la situazione economica del soggetto richiedente a cui l'ammontare stesso è correlato, sono stabiliti nel "Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali" approvato con D.P.P. n. 30 dell'11.08.2000.

**Modalità di presentazione della domanda di agevolazione all'Ufficio assistenza economica presso la comunità territorialmente competente**

Per accedere agli interventi in oggetto la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Certificato attestante la permanente minorazione degli arti inferiori e/o superiori, congenita o sopravvenuta (certificato di un medico specialista, verbale di visita collegiale per l'accertamento dell'invalidità oppure attestato di cui alla Legge n. 104/92);
- Copia della patente A, B o C speciale o, nel caso non sia stato ancora ottenuto il rilascio della patente, certificato di idoneità alla guida per esame sostenuto;
- Nel caso di veicolo per cui non è necessaria la patente: certificazione attestante l'idoneità psicofisica alla guida rilasciata dal Servizio medico legale dell'ASL;
- Copia del libretto di circolazione o del foglio di collaudo con gli adattamenti del caso, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ovvero parere di congruità dei lavori di adattamento del veicolo rilasciato dalla "Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi riguardanti l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei veicoli a motore" ( D.P.P. n. 2921 dell'11.08.2000);
- Qualora sia richiesto un adattamento del veicolo atto ad agevolare il caricamento nel veicolo della carrozzina, la succitata "Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi riguardanti l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei veicoli a motore" dovrà certificare la necessità di tale installazione;
- Fattura quietanzata in originale ovvero copia del contratto di compravendita;

**Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni 6 anni.**

**Normativa:**

Legge provinciale 30.06.1983, n. 2 "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" e successive modifiche ed integrazioni;  
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30 modificato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 ottobre 2000, n.38 "Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali"

**Uffici competenti:** Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi all'Ufficio assistenza economica presso la comunità territorialmente competente.

## **Adattamento di mezzi di locomozione per la famiglia**

### **Destinatari:**

Alle persone che hanno un familiare convivente, che sia affetto da minorazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 e successive modifiche, é concesso un contributo per l'adattamento dei mezzi di locomozione.

Vengono ammesse a rimborso le spese per gli adattamenti di autoveicoli che sono approvati dagli organi competenti. Sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie.

Sono altresí compresi tra le spese per l'adattamento del veicolo tutti i mezzi necessari al trasporto della persona in situazione di handicap, atti ad agevolare:

- l'entrata della persona nel veicolo (es. sedili girevoli e portiere speciali);
- il sollevamento della persona o del mezzo atto alla deambulazione della persona stessa (es. sollevatori e gruette, scivoli);
- il bloccaggio e la stabilità della persona e del relativo mezzo di deambulazione del disabile (es. cinture e guide, sedili di contenimento);
- nonché quant'altro si renda necessario per il trasporto del disabile o dei mezzi necessari alla deambulazione del disabile stesso (es. carrelli appendici).

### **Requisiti:**

L'ammontare del rimborso e la situazione economica del soggetto richiedente a cui l'ammontare stesso è correlato, sono stabiliti nel "Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali" approvato con D.P.P. n. 30 dell'11.08.2000.

### **Modalità di presentazione della domanda di agevolazione all'Ufficio assistenza economica presso la comunità territorialmente competente**

Per accedere agli interventi in oggetto la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione che la persona in situazione di handicap a favore della quale si rende necessario l'adattamento del veicolo é convivente;
- Certificato attestante la permanente minorazione degli arti inferiori e/o superiori, congenita o sopravvenuta, (certificato di un medico specialista, verbale di visita collegiale per l'accertamento dell'invalidità oppure attestato di cui alla Legge n. 104/92);
- Parere di congruità dei lavori di adattamento del veicolo alla persona in situazione di handicap, rilasciato dalla "Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi riguardanti l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei veicoli a motore";

- Copia del libretto di circolazione e, ove necessario, del foglio di collaudo con gli adattamenti del caso, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione;
- La fattura quietanzata in originale.

**Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni 6 anni.**

**Normativa:**

Legge provinciale 30 .06. 1983, n. 20 "Nuove provvidenze in favore die soggetti portatori di handicaps", e successive modifiche ed integrazioni;  
Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30 modificato con Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n.38 "Regolamento realtivo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali".

**Uffici competenti:** Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi all'Ufficio assistenza economica presso la comunità territorialmente competente.